
Da: MCC - CUSTOMER CARE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
Inviato: giovedì 9 aprile 2020 22:01
Oggetto: Fondo di garanzia - Legge 662/96 - DL "Liquidità": indicazioni operative

Si comunica che, con riferimento al recente Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 (Decreto Liquidità), sono state apportate i primi adeguamenti sul Portale FdG.

Le implementazioni di seguito dettagliate sono disponibili per tutte le richieste di garanzia presentate a partire dal 10 aprile 2020:

) **Art. 13, comma 1, lettera g) del Decreto Liquidità:**

- La garanzia del Fondo è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle vigenti Disposizioni operative del Fondo. A tal fine, è stato eliminato il controllo, in fase di presentazione della richiesta di ammissione, per le imprese appartenenti alla fascia 5 del modello di valutazione. Ai fini dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, verranno acquisiti i dati del solo modulo economico – finanziario del modello di valutazione e, pertanto, non sarà più necessario inserire i dati relativi al modulo andamentale e all'eventuale presenza di eventi pregiudizievoli.
- La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020. La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto decreto, purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 6, lettere a) e c) del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. A tal fine sono state modificate le dichiarazioni presenti nella scheda "Dati beneficiario – Dati di bilancio".

) **Art.13, comma 1, lettera b) del Decreto Liquidità:**

Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (mid cap).

A tal fine, è stato eliminato il blocco che non consentiva di selezionare nella scheda "Dati beneficiario – Dimensione" l'opzione "MID CAP".

Si comunica, infine, che in attuazione del comma 3, dell'art.13 del Decreto Liquidità, a partire dall'11 aprile 2020, sono rimosse le limitazioni previste dall'art.18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, che disponevano l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva nelle regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana.

.....

CUSTOMER CARE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

Mediocredito Centrale SpA
Viale America, 351
I -00144 Roma

<http://www.mcc.it>

<http://www.fondidigaranzia.it>

**Si prega di non scrivere o rispondere
a questa casella di posta elettronica**